

**IN BREVE n. 023-2016**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

da QuotidianoSanità

### **ANZIANI - SMETTERE DI GUIDARE PORTA ALL'ISOLAMENTO**

Secondo un recente studio pubblicato su Journal of Gerontology smettere di guidare pone gli anziani a rischio di isolamento sociale, specialmente se non hanno un piano di trasporto alternativo. Lo studio ha esaminato le abitudini di guida e le attività sociali, come ad esempio far visita agli amici, andare fuori a cena o al cinema, di oltre 4.300 over 65 iscritti al sistema assicurativo statunitense Medicare.

**Leggi in**

[http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo\\_id=40294&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40294&fr=n)

### **SDO MODELLO EUROPEO**

Via libera alla SDO (scheda dimissione ospedaliera) sul modello europeo dal Consiglio di Stato (parere 00846 del 31 marzo 2016). Presto, dunque, il decreto del Ministro della Salute per le modifiche e integrazioni del dm 27 ottobre 2000 numero 380.

Con scheda interfacciabile tra i Paesi dell'Ue, Svizzera, Norvegia, Islanda Liechtenstein e altri Paesi in convenzione sarà più facile l'assistenza sanitaria transfrontaliera con messa a carico dello Stato dei costi per la tutela degli assistiti.

L'apertura del libero mercato metterà in concorrenza i differenti sistemi sanitari nazionali con maggiori opportunità di cure e scelte assistenziali.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Parere n. 00846 del 31.03.2016  
(documento 124)**

### **NESSUNA PICCONATA SULLE REVERSIBILITA'**

Il Ministero del Lavoro ha depositato uno specifico emendamento al disegno di delega povertà per escludere un intervento sulle prestazioni previdenziali

La pensione ai superstiti non sarà oggetto di alcuna razionalizzazione.

E' stato depositato il 31 maggio in Commissione Lavoro alla Camera dei deputati l'emendamento governativo al disegno di legge delega sul contrasto alla povertà.

**SPERIAMO !!!**

**AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: ATTENZIONE AI MESSAGGI INGANNEVOLI IN ARRIVO PER POSTA ELETTRONICA** pubblicato Venerdì 3

Giugno 2016 (r.fo)

L'Agenzia delle Entrate è estranea e mette in guardia chiunque si veda recapitare email che parlano di "indebitamento finanziario" e raccomanda di non aprire i relativi allegati

Ancora una volta false comunicazioni email a danno di molti contribuenti. L'oggetto del messaggio, avverte l'Agenzia delle Entrate, è "Comunicazioni in merito a indebitamento" e, il contenuto, riguarda presunte "pendenze" con il "dipartimento finanziario".

Sono missive completamente estranee all'Agenzia delle Entrate, che raccomanda di ignorarne il contenuto e di non scaricare gli allegati perché potrebbero contenere virus dannosi per il proprio computer.

**Il testo della email**

*Queste le parole utilizzate nella finta email "Egregio contribuente, Ci affrettiamo a comunicare che per il 3o trimestre 2015 Lei ha indebitamento con dipartimento finanziario. In caso di mancata liquidazione di debito entro una settimana dopo il ricevimento di avviso saremo costretti a rinviare la causa all'ufficiale giudiziario e compilare la causa di riscossione dei fondi dal Suo conto corrente. Il numero del Suo atto N°IT69119495 allegato nella comunicazione".*

In particolare, gli uffici toscani dell'Agenzia hanno ricevuto telefonate di contribuenti di tutta Italia preoccupati dal tenore di questo tipo di email ricevuta, infatti, in calce alla comunicazione, sono riportati i numeri dei centralini realmente esistenti negli uffici, ma comunque estranei all'invio.

**INPS - PENSIONE SUPPLEMENTARE**

A titolari di pensione INPS con contributi versati nell'Ago insufficienti per un diritto a pensione, non ricongiunti né totalizzati, è possibile la loro valorizzazione con la liquidazione di un trattamento supplementare che si aggiunge al trattamento già in atto.

Questa facoltà per la legge 1338/1962 articolo 5:

L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione supplementare:

a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b ) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente art. 4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;

c ) è aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

d) è maggiorata ai sensi dell'art. 3 della precitata legge n. 218.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente art. 4.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

è concessa solo nei confronti dei pensionati titolari di una pensione a carico delle gestioni esclusive (es. dipendenti pubblici) e sostitutive dell'AGO: la prestazione non può essere ottenuta quindi se il lavoratore ha in pagamento una pensione dalla gestione separata o delle Casse dei liberi professionisti.

La prestazione supplementare può essere erogata al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (66 anni e 7 mesi di età per gli uomini 65 anni e 7 mesi per le donne) fermo restando la cessazione di attività di lavoro dipendente, decorre dal mese successivo alla domanda e non è integrabile al minimo.

Anche la **Gestione separata INPS** eroga una prestazione supplementare qualora l'iscritto abbia già

<b>PENSIONAMENTO VIGENTE NELLA GESTIONE</b>		
<b>PENSIONE DI VECCHIAIA</b>		
<b>ANNO</b>	<b>UOMINI</b>	<b>DONNE</b>
<b>2012</b>	66 anni	63 anni e 6 mesi
<b>2013</b>	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
<b>2014 - 2015</b>	66 anni e 3 mesi	64 anni e 9 mesi
<b>2016 - 2017</b>	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
<b>2018</b>	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

ottenuto una pensione principale, ivi comprese pensioni a carico delle Casse Professionali Privatizzate:

DM 282/1996 articolo 1 comma 2

Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla

liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art.1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 219 del 4.01.2013 (documento 125)**

**PER LE TENDE VENEZIANE C'È «SOLTANTO» IL 65** da Sole 24 ore – risposta 1887 a cura di Marco Zandonà

**D** - In caso di installazione di "veneziane" all'esterno delle finestre, posso fruire della detrazione del 50 per cento, cosa che mi consentirebbe di non inviare la documentazione all'Enea, come è invece previsto per il 65 per cento?

**R** - La risposta è negativa.

Anche le tende veneziane sono in grado di ridurre le infiltrazioni solari e rallentare il processo di surriscaldamento dell'unità immobiliare e, pertanto, le spese per l'installazione fruiscono della detrazione Irpef del 65 per cento (ex articolo 1, comma 74, lettera a, della legge 208/2015, di Stabilità per il 2016; si veda anche la guida al 65 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), che si applica anche per il 2016 con riferimento all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all'allegato M al Dlgs 29 dicembre 2006, n.311). Anche per le veneziane, come per tutte le altre schermature solari, l'asseverazione dell'intervento, prevista per fruire della detrazione, può essere sostituita dalla certificazione dei produttori (come per gli infissi e le caldaie con potenza inferiore a 100 kW), mentre non è necessario l'attestato di certificazione energetica (come per i pannelli solari). Entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori sarà sufficiente inviare all'Enea la sola scheda informativa (modello F, Dm 11 marzo 2011). Viceversa, come per tutte le tende da sole che non comportano anche lavori edili di manutenzione straordinaria, non si rende applicabile la detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015, di Stabilità per il 2016, si veda anche la guida al 50% su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

**SENZA DIRITTO A PENSIONE CADE IL LIMITE DEI 65 ANNI** da Sole 24 ore risposta 1964 a cura di Fabio Venanzi

**D** - L'azienda ospedaliera, ente pubblico, in cui lavoro mi comunica che, causa raggiungimento limite di età (65 anni), sono costretto a lasciare il posto lavoro a fine 2017, anche se non ho raggiunto i 40 anni di contributi. Nel contempo, sono stato informato che il mio Tfs (trattamento di fine servizio) mi verrà pagato dopo 24 mesi dalla data in cui avrò lasciato il posto di lavoro. le cose stanno veramente così?

**R** - Il lettore non specifica la tipologia di attività che svolge nell'azienda ospedaliera (medico o non medico). A ogni buon conto, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013, il raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) non è superabile - e quindi non è possibile proseguire l'attività lavorativa oltre tale età - se l'interessato ha già maturato un qualsiasi diritto a pensione. Sulla base dei dati forniti, il lettore dichiara di non avere raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi e, pertanto, al compimento dei 65 anni di età, non avrà maturato un diritto a pensione. il datore di lavoro è tenuto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento di 66 anni e sette mesi di età, affinché il lettore possa percepire un trattamento pensionistico di vecchiaia, sempreché li riesca a perfezionare entro il 2018. Altrimenti, sarà necessario "aggiungere" l'ulteriore speranza di vita che decorrerà dal 2019.

Riguardo ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio, essi sono di 24 mesi nel caso di dimissioni volontarie, ridotti a 12 qualora sia l'amministrazione a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Discorso a parte va fatto qualora il lettore sia un dirigente medico. Infatti, questa tipologia di personale può chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo (e comunque non oltre il 70° anno di età). In questo caso, il dirigente medico può chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma l'amministrazione di appartenenza può risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento del 65° anno di età se risulta perfezionato un diritto a pensione (articolo 72, comma 11, del DL 112/2008). Tale regola non si applica al personale medico responsabile di struttura complessa.

### **LA DICHIARAZIONE FA PARTIRE IL CAMBIO DI RESIDENZA** da Sole 24 ore - risposta 1966

**D** - La data del trasferimento di residenza, operata con dichiarazione all'ufficio anagrafico del Comune, decorre dalla data della dichiarazione medesima oppure dalla data in cui l'ufficio di polizia municipale accerta l'effettiva presenza del soggetto neoresidente nell'abitazione indicata?

**R** - La decorrenza giuridica della variazione di residenza decorre dal momento in cui è resa la relativa dichiarazione all'ufficiale dell'anagrafe. A stabilirlo è l'articolo 18 del Dpr 223/1989, secondo cui, appunto, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle suddette dichiarazioni l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni

### **INCARICHI DI CONSULENZA CON PUBBLICAZIONE DEI DATI** da Sole 24 ore - risposta 1967 a cura di Massimo Sanguini

**D** - L'articolo 15, comma 1, del Dlgs 33/2013 prevede la pubblicazione di alcune informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione e consulenza.

L'elenco delle informazioni da pubblicare è unico e indistinto per le varie categorie di incarichi, ma il punto c (dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pa o svolgimento di attività professionali) sembra poco attinente agli incarichi di collaborazione o consulenza.

Si può intendere che tali dati, per ragioni di logica, vadano pubblicati per i soli titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi?

**R** - La risposta è negativa.

Non pare ci sia la possibilità, anche a livello interpretativo, di superare il chiaro disposto di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c, del Dlgs 33/2013, la pubblicazione dei dati riguarda anche lo svolgimento di attività professionali.

## Medici precari, in corsia si apre spiraglio sui contratti atipici. Le Regioni avviano ricognizioni



nazionale dell'Anaa

Dall'applicazione della direttiva sugli orari di lavoro e dall'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza, potrebbe arrivare soluzioni concrete anche al precariato di circa 12 mila medici ospedalieri che oggi "sopravvivono" con contratti atipici. La riflessione nasce da una conversazione con **Eleonora Albanese**, sindacalista dell'Esecutivo Assomed [\[continua...\]](#)

<http://www.doctor33.it/medici-precari-in-corsia-si-apre-spiraglio-sui-contratti-atipici-le-regioni-avviano-ricognizioni/politica-e-sanita/news--36474.html?xrtid= SXVVXLCAXTYRAYSRRCSP>

Una puntualizzazione:

### **QUELL'ILLEGALITA' CHE SI NASCONDE DIETRO I CONTRATTI**

#### **COCOCO IN CORSIA** - a cura di Marco Perelli Ercolini

Nell'articolo del 3 giugno *Medici precari, in corsia si apre spiraglio sui contratti atipici. Le Regioni avviano ricognizioni* con intervista a Eleonora Albanese di Anaa Assomed si legge che nessuna legge ha vietato alla Pubblica amministrazione i contratti atipici per i medici ospedalieri, ancorché rispetto al contratto nazionale comportino minori versamenti all'Inps, al Fisco, e maggiori problemi assicurativi per il medico. In realtà, nella pubblica dipendenza l'assunzione lavorativa va fatta mediante la procedura concorsuale (articolo 97 Costituzione e articolo 35 DLgs 165/2001) anche per incarichi a tempo determinato anche usufruendo di graduatorie di precedenti concorsi. La deroga per l'art.7 del Dlgs 165 di possibilità di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa può essere eccezionalmente adottata in casi particolari. In particolare:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;

l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso dalla legge 165. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. L'eccezione diventata regola è pur sempre un illecito, e la Corte dei conti non è detto non possa intervenire....

Del resto chi si costruisce aspettative di stabilizzazione sulla base di questi contratti piegandosi alle richieste dell'azienda non fa bene i conti. Infatti, ricordo, un contratto libero professionale breiterato che elude un rapporto di dipendenza vero e proprio dà diritto al posto in pianta stabile nel privato, ma non nel pubblico perché l'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato è solo mediante concorso e il lavoratore può chiedere solo un indennizzo per danni...(Corte di Cassazione sezioni unite - sentenza numero 5072 del 1 dicembre 2015 depositata il 15 marzo 2016)

**Leggi in**

<http://www.doctor33.it/contratti-atipici-quando-si-possono-utilizzare-e-quando-scatta-il-illecito-/politica-e-sanita/news--36501.html?xrtid=LYPXVCSXVCRXACCPAXYTTP>

## **LAVORATRICE MADRE MEDICO** aggiornata (undicesima edizione)



Dato il notevole interesse che suscita il cd sulla normativa di tutela della maternità, anche quest'anno facciamo uscire il consueto aggiornamento delle principali problematiche e interpretazioni attuative di tutela della maternità e paternità. In particolare segnaliamo che le normative introdotte lo scorso anno in via sperimentale dal d.lgs 80 sono state riconfermate anche per il 2016.

I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 o all'indirizzo e-mail [direzione@enpam.it](mailto:direzione@enpam.it)